

Codice A1103A

D.D. 29 giugno 2026, n. 552

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (acc. 580/2026 - 578/2026) - (Fasc. n. 35/FOR2021 - 00043395/2022).



ATTO DD 552/A1103A/2026

DEL 29/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (acc. 580/2026 – 578/2026) – (Fasc. n. 35/FOR2021 - 00043395/2022).

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 43360 del 07.07.2022 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di *omissis* carico del signor *omissis omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore (in concorso), nei confronti del quale con processo verbale n. 35/2021 del 26.10.2021 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati in Località *omissis* nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 13 della L.r. n. 4/2009 relativo allo sradicamento, taglio o danneggiamento di piante nel corso di altri interventi (non selvicolturali), in difformità di quanto previsto dal Regolamento forestale;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

dato atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso viceversa atto che lo stesso ha presentato degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689; scritti difensivi contenenti mere dichiarazioni non aventi però natura esimente rispetto alla condotta contestata tenuto conto che il rubricato, insieme al proprietario dei terreni (anche lui destinatario di analogo verbale ma nel frattempo deceduto) è/sono stati gli unici due soggetti coinvolti nelle operazioni di taglio qui contestate ed è pertanto da ritenersi corretta la contestazione effettuata dai trasgressori ad entrambi, in concorso;

dato altresì qui atto del tentativo di addivenire ad una soluzione condivisa con il trasgressore come da proposta conciliativa notificata al legale incaricato in data 4 giugno 2026 (e riproposta in data 22 giugno 2026); proposta rimasta senza riscontro e pertanto da ritenersi non accolta dall'interessato;

visto in particolare l’art. 13 della L.R. n. 04/2009 come sanzionato dall’art. 36, c. comma 1, lett. e) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l’entità dell’infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, tenuto conto del silenzio adottato dall’interessato a fronte della proposta conciliativa proposta dall’Amministrazione, giustificano, in questa sede, la conferma della sanzione nella misura equivalente a quella adottata in sede di prima contestazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e

specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 7.200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 ;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissisomissis* in qualità di trasgressore di pagare la somma complessiva di **Euro 7.210,61** di cui Euro 7.200,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti